

STATUTO CIRCOLO ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE DEFINIZIONI E FINALITA'

ART.1

Il Circolo ARCI -Nuova Associazione-...*D. TORANZELLA*...costituito in data *1-12-88*...pluralista, apolitico, a carattere volontario, democratico e progressista.
Non persegue finalità di lucro.

ART.2

Lo scopo principale del Circolo è quello di promuovere attività culturali, sportive, turistiche e ricreative, nonché servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci.

Tutti i campi in cui si manifestano espressioni culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori di intervento del Circolo.

I SOCI

ART.3

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di soci solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea. Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello statuto, l'assenza di pendenze penali, il godimento di tutti i diritti civili ed il rispetto della civile convivenza.

ART.4

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al consiglio direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, unitamente all'attestazione di accettare e di attenersi allo statuto, al regolamento interno ed alle deliberazioni degli organi sociali.

ART.5

Entro 30 giorni dalla presentazione, il Consiglio Direttivo prenderà in esame le domande di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti richiesti e deliberando sullo stesso.

Qualora la domanda venga accettata, la qualifica di socio diverrà effettiva e, previo il pagamento della quota sociale, al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale ARCI N.A. e il nominativo verrà annotato nel libro dei soci : Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

ART.6

I soci hanno diritto:

- a frequentare i locali del circolo ed a partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dal Circolo;
- a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il Circolo;
- ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera.

ART.7

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere l'irreprensibile condotta civile e morale all'interno dei locali del circolo.

Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso:

ART.8

La qualifica di socio si perde per:

- decesso
- mancato pagamento della quota sociale
- espulsione o radiazione
- dimissioni che devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo.

ART.9

Il consiglio direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali ;
- denigrazione del circolo, dei suoi organi sociali, dei suoi soci ;
- l'attentare in qualunque modo al buon andamento del circolo, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento ;
- il commettere o promuovere gravi disordini durante le assemblee ;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà del circolo ;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali al circolo, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza: in caso di dolo il danno dovrà essere risarcito. Il provvedimento disciplinare, deliberato in via provvisoria dal C.D., viene rimesso al Collegio dei Garanti, il quale si esprime nei termini previsti dall'art. 26. Alla luce del parere del Collegio dei Garanti, il C.D. emette la propria delibera definitiva. Il parere del Collegio dei Garanti deve essere comunque allegato alla delibera del C.D. inviata al socio oggetto del provvedimento disciplinare.

ART.10

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro trenta giorni. Il ricorso va rivolto al Collegio dei Garanti ed al C.D. i quali sono tenuti a ridiscutere la questione. Se il provvedimento viene mantenuto, il C.D. deve convocare l'assemblea dei soci entro trenta giorni: L'assemblea dei soci decide in via definitiva a maggioranza semplice.

Patrimonio sociale e bilancio

ART.11

Il patrimonio sociale del Circolo è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà del circolo;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

ART.12

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea dei soci entro il trenta Aprile dell'anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

ART.13

Il bilancio dovrà prevedere la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'assemblea dei soci.

Il residuo attivo di bilancio sarà devoluto in parte come fondo di riserva ed il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative di carattere culturale, ricreativo, sportivo e per nuovi impianti o attrezzature. Il circolo, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

L'Assemblea e il Consiglio Direttivo

ART.14

Partecipano all'assemblea tutti i soci, che alla data di convocazione dell'assemblea stessa, siano in regola con il pagamento della quota sociale.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria e viene convocata a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno otto giorni prima e da inviare a ogni socio.

ART.15

L'assemblea che ha all'ordine del giorno lo scioglimento del circolo o il cambio di affiliazione dello stesso, deve essere convocata con lettera raccomandata inviata a tutti i soci esistenti al momento come riportato dal " libro soci " aggiornato.

ART.16

L'assemblea sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art.16.

E' ammessa una sola delega nelle assemblee e nelle elezioni.

ART.17

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto od al regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci con diritto di voto. Per quanto riguarda le modifiche allo statuto, delibereranno con il voto favorevole di almeno 3/5, mentre per le modifiche al regolamento, è sufficiente la maggioranza semplice.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione del circolo, valgono le norme di cui all'art.30.

ART.18

L'assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto: le urne destinate a raccogliere le schede, restano aperte un'ora e trenta minuti, sotto il controllo della commissione elettorale.

Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicando, per le elezioni il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche ed i voti ottenuti dai soci. Tale verbale dovrà poi essere a disposizione dei soci.

ART.19

L'assemblea ordinaria viene convocata una volta l'anno nel periodo che va dal primo Gennaio al 31 Marzo.

Essa nei termini di cui all'ultimo comma dell'art.6 :

- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- approva le linee generali del programma di attività;
- elegge gli organismi direttivi (consiglio direttivo, collegio dei sindaci revisori, collegio dei probiviri) alla fine del mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, questo, votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti fra i soci fino a un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all' ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggiore anzianità di iscrizione al circolo;
- nel caso di cui sopra, elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e faccia gli scrutini;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

ART.20

L'assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata il collegio dei sindaci revisori o almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.

L'assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richies

Gli Organismi Dirigenti

ART.21

Il Consiglio Direttivo è eletto dall' assemblea dei soci e dura in carica tre anni. E' composto da un minimo di cinque a un massimo di nove membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

ART.22

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci in grado per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

ART.23

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- IL PRESIDENTE: egli ha la rappresentanza legale del circolo ed è responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il Consiglio.

- **IL VICE PRESIDENTE:** coadiuva il presidente e in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni.
 - **IL SEGRETARIO:** cura ogni aspetto amministrativo dei circoli, redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il presidente, presiede il Consiglio in assenza del presidente e del vice presidente.
- Il Consiglio può inoltre distribuire tra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate all'attività del circolo.

ART.24

Compito del Consiglio Direttivo del circolo è :

- eseguire le delibere dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi;
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà del circolo o ad esso affidati.
- decidere le modalità di partecipazione del circolo alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto.

ART.25

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri, o su convocazione del presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando quando ciò sia richiesto da un solo consigliere. La parità dei voti comporta la riformulazione della proposta.

ART.26

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del consiglio.

Il consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, dove esista, dal socio risultato primo dei non eletti all'elezione del Consiglio.

La quota massima di sostituzione è fissata nella maggioranza dei componenti il Consiglio originario; dopo tale soglia il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'assemblea indicando nuove elezioni entro quindici giorni.

ART.27

Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri o comunque da un numero dispari di componenti, diverso da uno.

Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze su questioni note all'interno del circolo, sulle violazioni dello statuto e del regolamento e sull'inosservanza delle delibere.

Il Collegio dei Garanti deve effettuare un istruttoria ed emettere il proprio parere entro un mese dall'invio della proposta di provvedimento da parte del Consiglio Direttivo. Il parere del Collegio dei Garanti non è vincolante, ma come previsto dall'art.9, deve essere obbligatoriamente comunicato al socio oggetto del provvedimento disciplinare. Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qualvolta le condizioni lo rendono necessario.

ART.28

Il Collegio dei Sindaci Revisori è formato da tre membri. Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria del circolo, nonché di verificare l'attuazione delle direttive del Consiglio Direttivo. Relaziona al Consiglio Direttivo e all'Assemblea. Si riunisce ordinariamente tre volte l'anno (ogni quattro mesi) e straordinariamente ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata uno dei soci membri o il Consiglio Direttivo.

ART.29

I sindaci revisori e i membri del Collegio dei Garanti hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

ART.30

Le cariche di consigliere, sindaco revisore e membro del Collegio dei Garanti, sono compatibili tra di loro.

Scioglimento del circolo

ART.31

La decisione motivata di scioglimento del circolo deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. L'assemblea stessa, dedotte le eventuali passività, devolgerà il patrimonio sociale, in conformità agli scopi prefissi dallo statuto sottoscritto, all'ARCI Nuova Associazione, rappresentata dalla struttura del Comitato Provinciale di Grosseto, che lo devolgerà ad incremento della promozione delle attività dello scopo sociale.

Disposizioni Finali

ART.32

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'assemblea a norma del Codice Civile e delle leggi vigenti.

Antonio...
Stefano...
Angela...
Chiara...